

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

OGGETTO: *Novità Enasarco anno 2016*

Gentile cliente,

è nostra cura metterLa al corrente con il presente documento informativo, che con il regolamento Enasarco del 01/01/2012 sono state introdotte alcune importanti novità.

NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aliquota	13,50%	13,75%	14,20%	14,65%	15,10%	15,55%	16,00%	16,50%	17,00%

Tale incremento contributivo andrà suddiviso a metà fra agente e ditta preponente

CONTRIBUTO MINIMO ANNUO (MINIMALE)

Il contributo minimo annuo viene rivalutato periodicamente tenendo conto dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).

MINIMALI	Plurimandatari	Monomandatari
Dal 01/01/2015	418,00 €	836,00 €
Fino al 31/12/2014	417,00 €	834,00 €
Fino al 31/12/2013	412,00 €	824,00 €
Fino al 31/12/2012	400,00 €	800,00 €
Fino al 31/12/2011	396,00 €	789,00 €

MINIMALI	Plurimandatari	Monomandatari
Fino al 31/12/2009	381,00 €	759,00 €
Fino al 31/12/2007	364,00 €	727,00 €

La differenza tra l'entità dei contributi e l'importo minimale da versare è a totale carico della ditta preponente.

Per i minimali di contribuzione, a differenza dei massimali, viene prevista la frazionabilità per trimestri, con i seguenti principi fondamentali:

- produttività: il minimale di contribuzione è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell'anno, sia pure in misura minima. In tale ipotesi (e cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni) dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo.
- frazionabilità: in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno, l'importo del minimale è frazionato in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno considerato, semprechè in almeno uno di essi sia maturato il diritto a provvigioni, stante il principio di produttività. Il contributo minimo non è quindi dovuto se nel corso dell'anno il rapporto è stato improduttivo.

CONTRIBUTO MASSIMO ANNUO (MASSIMALE)

I massimali provvigionali annui, su cui calcolare il contributo, sono stabiliti come segue:

MASSIMALI	Plurimandatari	Monomandatari
Dal 01/01/2015	25.000,00 €	37.500,00 €
Dal 01/01/2014	23.000,00 €	35.000,00 €
Dal 01/01/2013	22.000,00 €	32.500,00 €
Dal 01/01/2012	20.000,00 €	30.000,00 €
Fino al 31/12/2011	15.810,00 €	27.667,00 €

MASSIMALI	Plurimandatari	Monomandatari
Fino al 31/12/2009	15.202,00 €	26.603,00 €
Fino al 31/12/2007	14.561,00 €	25.481,00 €

Nel caso di agenti operanti in Società il minimale ed il massimale si intende riferito alla Società e non ai singoli soci e pertanto il contributo deve essere ripartito tra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione.

Per maggiori info si rimanda al sito dell'ente <http://www.enasarco.it>

Cordiali Saluti

Pescara 11/01/2016

Dr. Alessandro Barbone

Dr. Andrea Barbone